

Studio Legale

Avv. Maria Giovanna Dinatale

via Galileo Galilei, 83 - 97013 Comiso (RG)

tel./fax 0932.1970268 - cell. 339.2061668

C. F.: DNTMGV79P41C927B – P. IVA: 01504070887

email: m.giodinatale@gmail.com - p.e.c.: maria.dinatale@avvragusa.legalmail.it

TRIBUNALE DI RAGUSA

Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per

la sig.ra **ZINNA Anna**, nata a Catania il 15.6.1978 e residente in Niscemi (CL), alla Via Gotto n. 5, C. F.: ZNNNNA78H55C351H, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Dinatale, codice fiscale n. DNTMGV79P41C927B, giusta procura alle liti prodotta in calce al presente ricorso (doc. 1), nel cui studio in Comiso (RG), alla Via Galileo Galilei n. 83, è elettivamente domiciliata, e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax: 0932.1970268 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.): maria.dinatale@avvragusa.legalmail.it

contro

Ministero Istruzione, Università e Ricerca, codice fiscale n. 80185250588, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede nella via Vecchia Ognina n. 149, 95127 Catania;

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Ambito Territoriale di Ragusa, in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore, codice fiscale n. 80018500829, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede nella via Vecchia Ognina n. 149, 95127 Catania;

e

per il riconoscimento

del diritto della ricorrente all'assegnazione nell'ambito 0005 di Caltanissetta, presso una delle scuole indicate secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017 presentata ai sensi dell'O. M. n. 241/2016 e del CCNL dell'8 aprile 2016; e per



la condanna dell'amministrazione scolastica a provvedere a tale assegnazione.

IN FATTO

L'esponente ha prestato servizio in ruolo dal 01/09/2006 per effetto del concorso DDG 2/4/99, come docente della scuola primaria su posto comune, giusto contratto di assunzione che si produce (doc. 8): nell'a. s. 2006/2007 dal 01/09 al 31/08, presso IC Volta Acate; nell'a. s. 2007/2008 dal 01/09 al 31/08 presso II C. D. Mario Gori Niscemi; nell'a. s. 2008/2009 dal 01/09 al 31/08 presso II C. D. Mario Gori Niscemi; nell'a. s. 2010/2011 dal 01/09 al 31/08 presso IC Volta Acate; nell'a. s. 2011/2012 dal 01/09 al 31/08 presso IC Volta Acate; nell'a. s. 2012/2013 dal 01/09 al 31/08 presso IC Volta Acate; nell'a. s. 2013/2014 dal 01/09 al 31/08 presso IC Capitano Puglisi; nell'a. s. 2014/2015 dal 01/09 al 31/08 presso IC Capitano Puglisi; e di avere, pertanto, una anzianità di servizio valutabile in complessivi anni 9 (confr. doc. 10 - allegato D).

Successivamente la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per gli insegnanti della scuola primaria, anno scolastico 2016/2017, docenti assunti entro il 2014/2015, precisando il punteggio (punteggio base 92 + 6 punti per il comune di ricongiungimento) e specificando l'ordine delle preferenze territoriali delle scuole ricomprese nell'ambito 0005 (della provincia di Caltanissetta), come indicato in domanda (doc. 2 e 3) ed esattamente:

Numero Ordine	Codice	Dizione in chiaro	Tipo
1	CLEE02101C	MARIO GORI	COMUNI
2	CLEE031013	LUIGI PIRANDELLO	COMUNI
3	CLEE829012	SAN GIUSEPPE	COMUNI
4	CLEE010012	A. ALDISIO	COMUNI
5	CLEE014019	LUIGI CAPUANA	COMUNI
6	CLEE823035	GIUSEPPE LOMBARDO RADICE	COMUNI
7	CLEE810011	GIOVANNI XXIII	COMUNI
8	CLEE831012	DON LORENZO MILANI	COMUNI
9	CLEE81101R	GIANNI RODARI	COMUNI
10	CLEE82701A	PLESSO "P. E. GIUDICI" GELA I	COMUNI
11	CLEE824042	PLESSO MATTEI - GELA	COMUNI
12	CLEE01101T	E. SOLITO	COMUNI
13	CLEE81601X	S. DOMENICO	COMUNI



14	CLEE81701Q	CONTRADA GIARRATANA	COMUNI
15	CLEE023036	SAN DOMENICO SAVIO	COMUNI

L'Amministrazione scolastica, all'esito delle operazioni di verifica dei requisiti per la mobilità territoriale, non ha concesso il movimento richiesto dalla ricorrente.

Tuttavia, dal bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'USP di Caltanissetta "ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI (doc. 7) si evince che la ricorrente avrebbe avuto diritto al movimento richiesto in quanto risultano in ingresso, per la stessa tipologia di posto (1° posto scuola primaria – 2° posto lingua) parecchi docenti con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente, privi delle precedenza tipizzate dal C.C.N.I. e che partecipavano a fasi successive della mobilità.

Di seguito l'elenco dei docenti trasferiti nell'ambito 0005 (richiesto dalla ricorrente) e con punteggio inferiore a quello dalla stessa vantato (**Ricorrente Punti 92+6=98**):

1. Cantaro Antonella Laura, data di nascita 21/12/1981, C. F.: CNTNNL81T61C927C, scuola primaria, posto comune, **punteggio 27**, ambito assegnazione Sicilia 0005;
2. Cravana Giuseppina Rita, nata l'11/6/1976, C. F.: CRVGPP76H51D960C, scuola primaria, posto comune, **punteggio 24**, ambito assegnazione Sicilia 0005;
3. Floridia Grazia, nata il 19/6/1972, C. F.: FLRGRZ72H59D960I, scuola primaria, posto comune, **punteggio 29**, ambito assegnazione Sicilia 0005;
4. Lo Bartolo Giuseppe, nato il 26/10/1964, C. F.: LBRGPP64R26F065C, scuola primaria, posto comune, **punteggio 24**, ambito assegnazione Sicilia 0005;
5. Alfieri Luciana Rosaria, nata il 28/6/1974, C. F.: LFRLNR74H68D960D, scuola primaria, posto comune, **punteggio 27**, ambito assegnazione Sicilia 0005;
6. Margiotta Francesca Elisa, nata il 17/01/1981, C. F.: MRGFNC81A57B429X, scuola primaria, posto comune, **punteggio 49**, ambito assegnazione Sicilia 0005;
7. Incorvaia Rosalba, nata il 24/8/1976, C. F.: NCRRLB76M64D960J, scuola primaria, posto comune, **punteggio 25**, ambito assegnazione Sicilia 0005;
8. Nanfaro Rita, nata il 25.5.1979, C. F.: NNFRTI79E65F899L, scuola primaria, posto comune, **punteggio 32**, ambito assegnazione Sicilia 0005;



9. Puci Sabina, nata il 5/2/1983, C. F.: PCUSBN83B45Z112S, scuola primaria, posto comune, **punteggio 29**, ambito di applicazione Sicilia 0005;
10. Puglisi Maria, nata il 25/9/1976, C. F.: PGLMRA76P65F065Z, scuola primaria, posto comune, **punteggio 40**, ambito applicazione Sicilia 0005;
11. Scerra Carmela Mirella, nata il 9.2.1982, C. F.: SCRCML82B49D960A, scuola primaria, posto comune, **punteggio 46**, ambito applicazione Sicilia 0005;
12. Sillitti Chiara Maria, nata il 31.10.1981, C. F.: SLLCRM81R71C351U, scuola primaria, posto comune, **punteggio 27**, ambito applicazione Sicilia 0005;
13. Tallarita Tiziananata, nata il 15.07.1977, C. F.: TLLTZN77L55D960F, scuola primaria, posto comune, **punteggio 55**, ambito applicazione Sicilia 0005;
14. Vella Saveria Sabrina, nata il 30.7.1980, C. F.: VLLSRS80L70D960B, scuola primaria, posto comune, **punteggio 24**, ambito applicazione Sicilia 0005;
15. Ferrara Ferdinando, nato il 10.12.1975, C. F.: FRRFDN75T10D960C, scuola primaria, posto lingua inglese, **punteggio 26**, ambito applicazione Sicilia 0005;
16. Ginevra Sandra, nata il 12.1.1973, C. F.: GNVSDR73A52I824T, scuola primaria, posto lingua inglese, **punteggio 46**, ambito applicazione Sicilia 0005;
17. Moscato Eduardo, nato il 14.7.1977, C. F.: MSCDDM77L14A390O, scuola primaria, posto lingua inglese, **punteggio 23**, ambito applicazione Sicilia 0005. (cfr. doc. 7).

Dall'analisi del tabulato riassuntivo dei movimenti, con cui vengono fornite alcune indicazioni sui calcoli effettuati del sistema per determinare i valori relativi alle seguenti voci, risulta, poi, per la classe comune:

- 95 posti sede vacanti;
- 42 accantonamenti richiesti per posti a concorso e per graduatorie permanenti;
- 53 disponibilità di diritto iniziale;
- 27 docenti titolari in provincia trasferiti da altro tipo posto o senza sede;
- 3 docenti titolari in provincia trasferiti in altro tipo di posto;
- 62 posti vacanti di diritto dopo il movimento. (doc. 6 - tabulato riassuntivo)

Per quanto sopra evidenziato, presso l'ambito "Sicilia 0005" scelto quale sede di servizio provinciale come alle preferenze espresse dalla ricorrente nella domanda di mobilità, la Zinna è stata scavalcata da altri docenti che hanno partecipato a fasi successive di mobilità, senza alcuna



precedenza e con un punteggio inferiore.

Ne discende, pertanto, un illegittimo, oltre che illogico e irragionevole, accantonamento dei posti sopra individuati, in quanto frutto di un meccanismo di riserva di posti, operato dalla contrattazione collettiva ma non previsto dalla legge ordinaria, in favore di coloro che sono stati assunti mediante scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012.

IN DIRITTO

Illegittimità dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 6 del CCNL 2016/2017, nonché della conseguente O. M. 241/2016 dell'8 aprile 2016, per violazione dell'art. 1, comma 108 della L. 107/2015. Erronea applicazione della graduatoria di mobilità del personale docente della scuola primaria per l'a. s. 2016/2017. Violazione dell'ordine di svolgimento delle fasi B, C, D della mobilità. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della P. A. ex art. 97 Cost. Disparità di trattamento.

La procedura di mobilità alla quale ha partecipato la ricorrente è disciplinata dall'art. 1, comma 108 e ss. della Legge n. 107 del 2015, dall'O. M. 8 aprile 2016 n. 2014 e dal CCNL 8 aprile 2016.

L'art. 1 comma 108, L. 107/2015 così dispone: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”*

La procedura di mobilità in questione è stata poi disciplinata più nel dettaglio dall'art. 6 del CCNL dell'8 aprile 2016, che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi (A, B, C, D). Con riferimento alla fase B, qui d'interesse, disciplina la mobilità territoriale su **base interprovinciale e provinciale**



ed è, a sua volta, articolata in tre sottofasi (B1, B2, B3):

-la fase B1 (a cui ha partecipato la ricorrente) riguarda i trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014/2015, indicando gli ambiti territoriali di preferenza. Se soddisfatti nel primo ambito si ottiene la titolarità su una scuola di quell'ambito, secondo l'ordine di preferenze espresse nella domanda tra tutte le scuole che ne fanno parte;

-la fase B2 riguarda i passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali, nel limite massimo iniziale del 255 dei posti disponibili;

-infine la fase B3 riguarda i trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nel 2015/2016 in fase B e C da concorso, con titolarità su uno degli ambiti della provincia dove si è stati assunti.

Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia".

L'art. 6 citato stabilisce, inoltre, che le operazioni di cui alle sopra descritte fasi avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1, che, a sua volta, prevede che *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento"*.

Ebbene, l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.

"A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica". Dal complesso delle disposizioni contrattuali richiamate discende che ciascun docente partecipante alla fase B1 della mobilità avrebbe potuto esprimere (come la ricorrente ha fatto) un proprio ordine di preferenza tra le scuole nonché tra gli ambiti della Provincia di destinazione (diversa da quella di attuale titolarità); che, per ciascuna preferenza, avrebbe dovuto essere compilata una graduatoria, da scorrere secondo il punteggio e, solo in caso di parità di punteggio e di eventuali precedenza, secondo il criterio della maggiore anzianità anagrafica; che, ove il docente si fosse posizionato in graduatoria in maniera utile ad ottenere il primo ambito prescelto, avrebbe potuto conseguire la titolarità di una scuola secondo l'ordine di preferenza espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente, sarebbe stato assegnato ad un ambito, se richiesto.

Tuttavia, dall'esame degli atti prodotti in giudizio (cfr. estratto bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta – doc. 7), emerge che altri docenti partecipanti sia alla fase di mobilità successiva alla B1 e sia alla fase B3, con punteggio inferiore a



quello della ricorrente (come determinato, in complessivi 98 punti), sono stati assegnati su posto comune nell'ambito 0005, indicato con preferenza nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente.

Ciò si evince dall'analisi di detto elenco, le cui diciture vanno "lette" alla luce delle regole dettate dal CCNL richiamato:

-le diciture "***trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015***" ed "***assegnazione provinciale***", si riferiscono ai docenti rientranti nella fase B della procedura di mobilità e, rispettivamente, della sottofase B1 e B3.

Ebbene, dall'elenco provinciale, scuola primaria, "seconda fase (punti B, C e D dell'art. 6 del CCNL), emerge chiaramente l'attribuzione di sedi di servizio a docenti rientranti nella stessa fase B1 (con punteggio inferiore) che a docenti appartenenti alla sottofase B3 della predetta procedura di mobilità. Tali docenti sono stati "preferiti" rispetto alla ricorrente, nell'ambito della provincia scelta dalla stessa, da un lato, in quanto provenienti dalle Graduatorie di Merito (GM) del Concorso 2012, saltando la precedente sottofase B1, e, dall'altro lato, pur appartenendo alla stessa categoria e quindi partecipando alla stessa fase (B1) a cui ha partecipato la ricorrente, con punteggio inferiore, sulla base di una presunta riserva dei posti.

SI ECCEPISCE PERTANTO L'ILLEGITTIMO ACCANTONAMENTO DEI POSTI IN FAVORE DEI DOCENTI I VINCITORI DEL CONCORSO DEL 2012.

Dall'elenco dei trasferimenti, appare evidente che le operazioni di mobilità di assegnazione della sede siano avvenute in violazione del principio meritocratico del punteggio, atteso che l'amministrazione scolastica ha privilegiato i docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Emerge per *tabulas* dal bollettino allegato che i docenti sopraindicati sono stati privilegiati nelle operazioni di mobilità su base provinciale pur avendo un punteggio palesemente inferiore alla ricorrente, sol perché il Ministero ha ritenuto di differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti entro l'a. s. 2014/2015. Tale privilegio è del tutto illegittimo, in quanto la predetta disparità di trattamento, non risulta prevista dalla L. 107/2015 e contrasta con i principi di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio.

Da un attento esame del testo legislativo emerge, icut oculi, che, semmai, l'unica precedenza voluta dal legislatore è quella riconosciuta espressamente ai soggetti assunti prima della c. d. "Buona



Scuola” (ovvero entro l'A. S. 2014/2015), in virtù del c. d. Principio dei diritti quesiti (ovvero prior in tempore potior in iure).

Invero, se da un lato la legge 107/2015 prevede espressamente una suddivisione per fasi nelle procedure di assunzione, con preferenza in favore degli idonei del concorso del 2012, analoga preferenza non risulta accordata dal legislatore per quanto attiene alla mobilità, in quanto momento successivo all'assunzione e finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. Infatti, il comma 108, art. 1, della citata legge, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso 2012 (docenti assunti ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera a) della legge), ciò in quanto il legislatore ha riservato una precedenza solo ed esclusivamente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

La ratio delle citate norme, scaturisce dall'essere detti soggetti stati assunti con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere una maggiore anzianità di ruolo. (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 680/2019).

Del resto allorquando il legislatore ha voluto “privilegiare” una categoria di lavoratori lo ha espressamente fatto.

Ne consegue una illegittima precedenza prevista dal CCNL e non dalla Legge in favore della GM 2012, con evidente contrarietà al diritto dell'operato dell'amministrazione convenuta nell'applicazione delle operazioni di mobilità: ovvero docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi (cfr Tribunale di Roma, sentenza n. 90/2018 del 10.1.2018; Tribunale di Roma Ord. del 12.12.2016 e Tribunale di Ravenna, Ord. del 03.02.2017).

In tale materia, numerosi sono stati i provvedimenti, anche non univoci, emanati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, tuttavia l'orientamento oggi prevalente e consolidato statuisce che *“le disposizioni del CCNI sopra riportate hanno comportato la creazione di una sostanziale riserva di posti in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012, in contrasto con la previsione di legge. Infatti l'[art.1, co.208, l. n. 107/2015](#), prevede un piano di mobilità su base nazionale, per tutti i docenti assunti entro l'a.s. 2015-2016, ma non consente la riserva di posti, in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito per l'anno 2012, come operato dall'amministrazione resistente”*.(Corte appello Genova Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 18/02/2019, n.84)



Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, in materia di mobilità “la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” e, ai sensi del successivo comma 3 quinquies, “nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

In forza di tali principi e in relazione alla legge 107/2015, le disposizioni contenute nel CCNI mobilità dell'anno 2016/2017 sono illegittime in quanto si pongano in contrasto con le norme di legge e, pertanto devono essere disapplicate, con conseguenziale illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nella quale il contratto è stato trasfuso.

L'amministrazione, invero, ha stravolto il criterio meritocratico del maggior punteggio, assegnando, nel caso che ci occupa, docenti che hanno partecipato ad una fase successiva (B3) della mobilità, riservando agli stessi una irragionevole precedenza a trasferirsi all'interno della provincia di assegnazione all'atto di assunzione e non su scala nazionale come per tutti gli altri docenti.

Precedenza che non può configurarsi per almeno due ordini di ragioni:

-la prima ancorata all'anzianità di servizio e anagrafica degli assunti entro l'a. s. 2014/2015 rispetto agli idonei al concorso 2012;

-la seconda fondata sulle regole ordinarie di reclutamento, in quanto i docenti assunti entro l'a. s. 2014/2015, sono anch'essi soggetti risultati idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami i quali hanno acquisito, rispetto agli idonei al concorso 2012, una maggiore esperienza professionale nel corso degli anni di lavoro prestato. (cfr. Tribunale Catania, n. 2829 del 12.6.2019).

Infine detta irragionevole riserva non trova, inoltre, ragioni né legale al merito, in quanto “molti degli iscritti alla GA. sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercede le numerose supplenze”, né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., in quanto gli iscritti nella GM del 2012, sono dei soggetti che non hanno superato il concorso pubblico, bensì trattasi di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria. (cfr. Tribunale Catania, n. 4811 del 27.11.2018)

Pertanto la regolamentazione collettiva e la conseguente O. M. 241/2016 dell'8 aprile 2016, con riferimento alla mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/2017, sono illegittime e vanno di conseguenza disapplicate in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa (di rango



superiore) che contempla una priorità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, e non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei al concorso del 2012. Ne consegue il diritto della ricorrente di ottenere il trasferimento su posto comune presso l'ambito 0005 di Caltanissetta, sulla base del criterio meritocratico del maggiore punteggio conseguito, omettendo ogni accantonamento di posti in favore dei docenti di scuola primaria immessi in ruolo dalla graduatoria di concorso di merito del 2012.

Ciò posto si puntualizza che le questioni sollevate dall'odierna ricorrente non si limitano soltanto alla preferenza accordata, nelle procedure di mobilità, ai vincitori del concorso 2012, ma censurano la corretta applicazione dei criteri di cui al CCNI da parte del Ministero, in quanto diversi docenti, con punteggio inferiore al proprio, senza titoli di preferenza e per fasi successive a quella in cui ha partecipato l'esponente, risultano assegnati all'interno dei posti "vacanti e disponibili" nell'ambito territoriale di Caltanissetta.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la ricorrente *ut supra* difesa, rappresentata ed selettivamente domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previa fissazione l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, cui dovrà comparire l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuno per la propria competenza, che qui si

INVITA

a costituirsi in giudizio, nei modi e nei termini di legge, e con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere, *contrariis reiectis*, le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) in accoglimento dei superiori motivi di ricorso - previa disapplicazione e/o sospensione degli atti e dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della ricorrente e di ogni altro atto amministrativo presupposto e consequenziale - accertare e dichiarare illegittimo l'accantonamento dei posti previsto dal CCNL del 8.4.2016, sulla mobilità del personale docente (seconda fase – punti B, C, e D dell'art. 6 del CCNL), in favore dei soggetti assunti mediante scorrimento della Graduatoria di Merito del concorso del 2012;
- 2) conseguentemente - in accoglimento del ricorso e previa disapplicazione delle disposizioni del CCNL per la mobilità del personale docente per l' a. s. 2014/2015 e della conseguente O. M. 241/2016, nella parte in cui prevedono l'accantonamento di posti in favore dei idonei nel concorso di merito del 2012 - dichiarare il diritto della ricorrente di essere assegnata immediatamente nella



sede di servizio provinciale di cui alla preferenze espresse dalla stessa e, segnatamente presso una scuola, in base all'ordine di preferenze, dell'ambito 0005 di Caltanissetta, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, sulla base del criterio meritocratico del maggiore punteggio, omettendo ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso del 2012;

3) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione scolastica convenuta, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, di adottare gli opportuni provvedimenti ai fini di detta assegnazione, in base al corretto e maggiore punteggio di mobilità riconosciuto nella domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente, nell'ordine delle preferenze espresse dalla stessa e senza accantonamento dei posti in favore degli idonei al concorso del 2012.

Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva di articolare mezzi istruttori contrari alla luce delle difese di parte resistente, in via istruttoria si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti atti e documenti:

- 1) procura alle liti;
- 2) domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria - anno scolastico 2016/2017 – docenti assunti entro il 2014/2015;
- 3) domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria - anno scolastico 2016/2017 – docenti assunti entro il 2014/2015 ricevuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa;
- 4) CCNL mobilità personale docente educativo e Ata 2016-2017 del 8.4.2016;
- 5) Decreto MIUR;
- 6) tabulato riassuntivo dei movimenti;
- 7) bollettino movimenti seconda fase (B, C, D);
- 8) contratto di assunzione a tempo indeterminato del 1.9.2006;
- 9) dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà dei titoli in possesso;
- 10) O. M. n. 241/2016;
- 11) allegato D 2016;
- 12) dichiarazione personale 2016;
- 13) autocertificazione situazione reddituale esenzione c.u.

Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminato e con riferimento all'anno precedente a quello dell'instaurazione del presente giudizio, l'istante e i componenti del proprio nucleo familiare, complessivamente, non hanno prodotto un reddito superiore a tre volte l'importo di cui all'art. 76 D.P.R. del 30.5.2002 n. 115 ai fini del disposto di cui all'art. 37 L. 211/2011 e pertanto il presente



procedimento è esente dal contributo unificato (come da autocertificazione allegata – doc. 13).

Salvis Juribus.

Comiso, li 20.09.2022

F.to digitalmente

Avv. Maria Giovanna Dinatale

